

MANUALE ESPOSITORE

Disposizioni Generali e Tecniche



Art. 1 INGRESSO

1.1 VIABILITÀ E PARCHEGGI IN QUARTIERE

La circolazione di veicoli e mezzi di qualsiasi tipo nel quartiere fieristico non comporta alcuna responsabilità degli Organizzatori ed è assolutamente vietata durante l'orario di apertura al pubblico. Il limite massimo di velocità nel quartiere fieristico è di 20 Km/h.

I conducenti di mezzi devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale preposto dagli Organizzatori alla gestione della viabilità sia nelle aree esterne che nei padiglioni.

E' tassativamente vietato il parcheggio di veicoli e mezzi di qualsiasi tipo nelle zone adibite ad esposizione; la sosta dei veicoli e/o mezzi non dovrà in alcun modo essere di intralcio sulle vie di esodo.

L'espositore è tenuto a comunicare le presenti disposizioni agli eventuali fornitori e/o allestitori ed a raccomandarne la scrupolosa osservanza. In caso di inosservanza, anche da parte dei fornitori dell'Espositore, gli Organizzatori si riservano di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore.

A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le Condizioni di Partecipazione autorizza gli Organizzatori ad intervenire direttamente manlevandoli da ogni responsabilità diretta e indiretta ed in conformità a quanto stabilito all'articolo "Sanzioni" delle Condizioni di Partecipazione, gli Organizzatori applicheranno una penale pari ad € 500,00 per veicoli leggeri e ad € 1.000,00 per veicoli pesanti fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza indipendentemente dalla applicazione della sanzione.

1.2 PASS PEDONALI PER ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO

I pass pedonali sono validi per tutto il periodo di allestimento/disallestimento e devono essere compilati a cura dell'Espositore con il nome della persona autorizzata ad entrare nonché il nome dell'Azienda Espositrice.

E' obbligo dell'Azienda Espositrice la registrazione dei nominativi delle persone e/o aziende alle quali verranno consegnati i suddetti pass ed eventualmente fornire i suddetti nominativi agli Organizzatori in caso di esplicita richiesta.

L'accesso pedonale avviene attraverso il Portale indicato sul pass stesso.

1.3 PASS VEICOLARI PER ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO

I pass veicolari devono riportare il nominativo dell'Azienda Espositrice e devono essere esposti sull'automezzo.

Sono validi per tutto il periodo di allestimento e disallestimento, fatte salve eventuali eccezioni comunicate all'Espositore dagli Organizzatori.

L'accesso veicolare avviene attraverso il Portale indicato sul pass stesso.

1.4 DISPOSIZIONI GENERALI DI INGRESSO (ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)

In allestimento e disallestimento, l'ingresso pedonale e veicolare è consentito unicamente agli Espositori provvisti dei relativi pass. Tutti gli Espositori sono tenuti a scaricare direttamente e dotare i propri collaboratori e/o Aziende addette all'allestimento (e disallestimento) dello stand dei pass pedonali e veicolari raccomandandone l'uso.

I pass veicolari consentono in allestimento la sosta dei veicoli - ad esclusione dei veicoli merci e fino ad esaurimento posti - nelle aree esterne al complesso fieristico appositamente predisposte; l'ingresso in quartiere è consentito esclusivamente ai veicoli merci dotati di pass veicolari e oggettivamente a pieno carico, e soltanto per il periodo strettamente necessario allo scarico di merci/imbarcazioni.

In disallestimento l'accesso in quartiere è consentito unicamente ai veicoli merci, anche se scarichi, purché dotati dei pass veicolari.

Gli accessi sono regolati dal personale in servizio ai varchi il quale, in relazione allo stato di congestione all'interno del quartiere fieristico e/o all'interno dei padiglioni, potrà interrompere a tempo determinato l'ingresso veicolare e/o non tenere conto dell'ordine di arrivo dei veicoli.

1.5 MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI

Per le merci ed i prodotti nazionali o già nazionalizzati gli Espositori dovranno avvalersi, per le operazioni di scarico e carico, dei mezzi dei fornitori autorizzati alla movimentazione da richiedere con l'invio agli Organizzatori dell'apposito modulo inserito nel Manuale dell'Espositore.

Qualora eccezionalmente l'Espositore per lo scarico, il carico e la movimentazione interna intenda avvalersi di mezzi di proprietà di terzi, dovrà attenersi a quanto previsto nel relativo articolo delle Condizioni di Partecipazione.

In caso di invasione di spazi destinati ad altri Espositori o di parti comuni (corridoi), gli Organizzatori procederanno d'autorità alla rimozione, a spese e rischio dell'Espositore trasgressore.

Qualora l'Espositore non intenda provvedere alla rimozione e immagazzinaggio degli imballaggi può consegnare i medesimi, previo accordo, agli Organizzatori compilando l'apposito modulo per la movimentazione presente all'interno del Manuale dell'Espositore.

Condizioni generali

Straordinario (su richiesta): per le operazioni esplicitamente autorizzate dagli Organizzatori che, a seguito di espressa richiesta dell'espositore, verranno effettuate oltre l'orario di lavoro, alle tariffe di movimentazione saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 40% dalle ore 20.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato - 80% dalle ore 00.00 alle 08.00 e festivi.

Condizioni prestazione servizio: orario di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sulla base dei pesi dichiarati dall'espositore i movimentatori utilizzeranno i mezzi idonei per le operazioni di movimentazione. I movimentatori saranno esonerati da ogni responsabilità per eventuali danni in conseguenza di una errata indicazione dei pesi fornita dall'espositore.

L'Espositore è tenuto ad essere presente durante le operazioni di movimentazione.

Gli Organizzatori si riservano di effettuare la movimentazione anche in assenza dell'Espositore, in tal caso si riterranno manlevati da ogni qualsiasi responsabilità in relazione alla puntuale esecuzione delle operazioni richieste.

Pagamenti: L'Espositore è tenuto a corrispondere tutti gli importi dovuti direttamente agli Organizzatori, al momento della richiesta del servizio.

SI PREGA DI INVIARE L'APPOSITO MODULO INSERITO NEL MANUALE

1.6 SPEDIZIONE MERCI

Nel caso in cui si debbano inviare merci per il proprio stand, consigliamo di richiedere la consegna nei giorni di allestimento direttamente ad un incaricato della ditta espositrice presente presso lo stand.

Si ricorda che il personale degli Organizzatori non è autorizzato al ritiro e allo stoccaggio delle merci consegnate presso gli stand.

Gli Organizzatori non sono in nessun caso depositari delle cose introdotte nel quartiere fieristico da o per conto dell'Espositore che è tenuto alla sorveglianza diretta sulle cose per l'intero arco di tempo in cui il padiglione è aperto, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.

In ogni caso gli Organizzatori non sono responsabili per sottrazione o danneggiamento delle cose degli Espositori.

Al fine di facilitare la consegna, consigliamo di utilizzare per le spedizioni un'etichetta che includa le seguenti informazioni:

NOME AZIENDA NOME DEL CONTATTO NUMERO DI CELLULARE NUMERO DELLO STAND
<u>MANIFESTAZIONE</u> <u>PADIGLIONE</u>
c/o FIERA DI GENOVA SPA Piazzale J.F. Kennedy, 1 16129 Genova - Italy

Art. 2 ALLESTIMENTO

2.1 OCCUPAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO

L'Espositore è tenuto a comunicare agli Uffici di Fiera di Genova eventuali anomalie inerenti lo spazio assegnato, che saranno oggetto di valutazione da parte degli Organizzatori.

2.2 DISPOSIZIONI GENERALI DI ALLESTIMENTO

Nella costruzione dello stand è fatto obbligo di:

- rispettare rigorosamente i confini dello stand;
- lasciare agibili le cassette antincendio, gli idranti, le prese di corrente, i pozzetti idrici, le cassette di derivazione telefonica, le intercapedini ed ogni altro servizio tecnico anche se a pavimento;
- lasciare agibili gli ascensori ed i montacarichi, i varchi ed i passi carrabili;
- assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, evitando ogni ingombro o sporgenza suscettibile di impedire la fruibilità delle uscite stesse, nella loro totale sezione;
- usare materiale di allestimento conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi, prendendo atto delle proprie responsabilità civili e penali per eventuali danni provocati dall'inosservanza o violazione delle norme sopra richiamate;
- rifinire a regola d'arte lo stand. Le insegne dello stand dovranno essere composte da lettere adesive o similari; in nessun caso verranno accettate scritte a mano. Le insegne dovranno comunque essere installate in modo da non occultare o danneggiare gli stand confinanti. Gli Organizzatori si riservano di intervenire, in caso contrario, a spese dell'Espositore. Il retro delle pareti, se a vista, deve essere rifinito e di colore bianco;
- indipendentemente dalle norme di allestimento dell'impianto elettrico, qualora lo stand dovesse essere realizzato con elementi metallici (es. struttura Octanorm) si raccomanda il collegamento a terra di tutti gli elementi costituenti tale struttura metallica, sì da renderla equipotenziale in caso di fulminazione laterale;
- lasciare tra gli scaffali uno spazio sufficiente per rendere armonica l'esposizione, consentire l'agevole passaggio del pubblico e garantire una via di esodo verso le uscite di sicurezza delle dimensioni di m. 2,20 (h) x 1,20 (larghezza minima ideale m. 1,80);
- realizzare tutte le scale, gli scaloni, le passerelle, secondo le vigenti norme di sicurezza, e presentare le apposite documentazioni.

E' altresì proibito:

- bucare, infiggere chiodi e viti nelle pareti e/o applicare qualunque forma di sostanza adesiva sulle pareti, sui soffitti, sul pavimento o sulle colonne dei padiglioni e sulla pavimentazione delle aree esterne. In caso di riscontrata inosservanza gli Organizzatori si riservano l'addebito all'espositore dei relativi costi di ripristino delle superfici alle condizioni preesistenti;
- appoggiare e/o appendere alle strutture del padiglione quelle del proprio stand o altro materiale espositivo e pubblicitario;
- pitturare, tappezzare o incollare su pareti e colonne. E' possibile un uso limitato di nastri biadesivi sul pavimento per la posa di moquette, purché la successiva rimozione, a carico dell'Espositore, sia possibile senza recare danno alla sottostante pavimentazione;
- verniciare, sia a mano che a spruzzo le strutture dello stand e ignifugare il materiale stesso all'interno dei padiglioni;
- eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura, e comunque l'uso di fiamme libere;
- utilizzare materiali non compatti quali terra, sabbia, etc. se non preventivamente concordati con gli Organizzatori;
- installare insegne a bandiera senza la preventiva autorizzazione degli Organizzatori;
- cucinare e/o scaldare cibi all'interno dei padiglioni di Fiera di Genova ad eccezione di aree adibite a ristorazione, settori riservati alle produzioni gastronomiche che prevedono la manipolazione di cibi ed eventi e/o manifestazioni prettamente dedicate alla ristorazione e all'alimentazione.

Ogni allestimento dovrà essere autoportante e quindi realizzato evitando ancoraggi quali puntazze, tasselli ad espansione e simili che possano arrecare danni alle strutture della Fiera di Genova.

L'eventuale realizzazione e il conseguente utilizzo di tensostrutture è strettamente subordinata all'osservanza delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" indicate nel D.L. 16-1-1996 (suppl. ord. Gazz. Ufficiale del 5-2-96) e/o nel D.M. 14/09/2005.

Eventuali controversie sugli allestimenti potranno essere sottoposte agli Organizzatori, le cui decisioni saranno insindacabili.

Il Quartiere fieristico di Genova è caratterizzato dalla presenza di una diffusa rete impiantistica sotterranea; pertanto è vietato effettuare scavi, infiggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni con carichi, vibrazioni, ecc.

È vietato allacciarsi autonomamente agli impianti.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento e disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di potenza autorizzati previa verifica di concerto con il tecnico di servizio autorizzato dagli Organizzatori. Nel loro utilizzo particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe, che non dovranno intralciare la percorribilità del Quartiere e dei Padiglioni e dovranno essere adeguatamente protette meccanicamente. Nelle fasi di disallestimento sarà cura dell'Espositore e/o di suo

incaricato procedere a preventiva verifica, con il tecnico di servizio degli Organizzatori, circa l'avvenuta interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica nello spazio espositivo di competenza.

Non si dovranno applicare carichi alle strutture in elevazione.

Per l'accesso ai padiglioni con mezzi o materiali dovranno essere rispettati i dati (dimensionali e di portata) prescritti nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1) - PORTATA PADIGLIONI

1) PADIGLIONE B - SUPERFICIE IN PIANTA (comprese rampe di accesso) MQ/ca 26.000 - VOLUME MC/ca 480.000

PIANO	SUPERFICIE	TIPOLOGIA PAVIMENTO	PORTATA KG/MQ.
ESPOSITIVO BANCHINA	10.000	C.A. + RESINA	2.000
RECEPTION	2.800	C.A. + RESINA	500
SERVIZI (aree ristoro, wc, sale meeting, ecc...)	3.200	C.A. + RESINA	500
ESPOSITIVO SUPERIORE	10.000	C.A. + RESINA	2.000

2) PORTALE DI LEVANTE - SUPERFICIE IN PIANTA MQ/ca 3.680 – VOLUME MC. 23.500 circa

PIANO	SUPERFICIE	TIPOLOGIA PAVIMENTO	PORTATA KG/MQ.
TERRENO	2.250	C.A. E TERRAPIENO	1.000

TABELLA 2) - DIMENSIONI ACCESSI E PORTATA MONTACARICHI

EDIFICIO	LATO	PIANI COLLEGATI	DIMENSIONI Mt.	PORTATA Kg.
PAD. B (Attualmente non funzionate)	NORD-OVEST	ESPOSITIVO BANCHINA RECEPTION LOCALI TECNICI ESPOSITIVO SUPERIORE	2,50x3,30x2,20 (lxpxh)	5.000

TABELLA 3) - DIMENSIONI ACCESSI CARRAI PADIGLIONI

EDIFICIO	POSIZIONE	PIANO COLLEGATO	DIMENSIONI
PAD. B	PIANO ESPOSITIVO BANCHINA SUD* PIANO ESPOSITIVO SUPERIORE SUD*	PIANO ESPOSITIVO BANCHINA PIANO ESPOSITIVO SUPERIORE	5,80 l x 6,80 h 5,80 l x 11,80 h*

* la quota dell'intradosso della copertura del Piano Espositivo Superiore presenta andamento inclinato verso Nord da altezza massima di m. 11,80 ad altezza minima di m. 5,80 dal piano di calpestio. Le realizzazioni allestitivo dovranno comunque rispettare limiti ben inferiori imposti dal regolamento allestitivo.

È vietato accedere all'interno dei padiglioni con automezzi di trasporto e sollevamento che non siano carrelli elevatori elettrici o dotati di marmite catalitiche.

È vietato sollevare le piastre di copertura dei cunicoli o delle botole interne ed esterne.

È vietato introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi o attivare fiamme libere, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti.

È vietato lasciare in esposizione macchinari, veicoli a motore con carburante nel serbatoio.

STAND CON UN PIANO SOPRAELEVATO

Stand con un piano sopraelevato potranno essere autorizzati solo in un numero limitato di casi e comunque solo dopo presentazione del progetto, accuratamente dettagliato anche nell'elenco dei materiali di costruzione, da far pervenire agli Organizzatori, che si riservano di approvare o meno il progetto o di apportare, a proprio insindacabile giudizio, modifiche.

Fermo restando che gli Organizzatori hanno la facoltà di non autorizzare la costruzione di simili stand, le norme per il rilascio dell'eventuale autorizzazione sono, comunque, le seguenti:

- nessuna struttura (anche se portante) di uno stand con un piano sopraelevato può appoggiarsi a muri, colonne, ecc., del padiglione;
- gli stand potranno essere innalzati solo per il 50% della loro superficie a terra, fino all'altezza massima di metri 4,50 calcolati al bordo superiore del passamano del piano rialzato fatte salve specifiche deroghe o restrizioni imposte dalle autorità competenti;
- tra due strutture espositive, con piani rialzati, di Espositori diversi, dovrà essere mantenuta una distanza di metri 8; questo implica che due stand costruiti in questo modo non dovranno avere parti in contatto;
- le altezze utili dei locali posti al piano terreno (il piano sottostante quello rialzato) dovranno essere almeno di mt. 2,50;
- il piano di calpestio del piano superiore dovrà avere una portata conforme alla vigente disciplina tecnica nazionale sui carichi e sovraccarichi anche in funzione della classificazione attribuibile agli ambienti (NTC 2008). Resta ovviamente a carico dell'espositore il controllo e la responsabilità su tali condizioni e l'obbligo della presentazione di opportuno ed esaustivo progetto e conseguenti certificazioni di legge ad opera ultimata (collaudo e/o corretto montaggio se applicabile);

- 6) al piano superiore ogni punto dello stand sopraelevato dovrà distare non più di metri 10 dalle scale di discesa; se la lunghezza del piano superiore fosse maggiore di m 10, si dovranno prevedere altre scale o discese di sicurezza;
- 7) le strutture portanti di uno stand con un piano di calpestio sopraelevato dovranno essere costituite da materiali di reazione al fuoco classificati in classe 0, mentre il soffitto del piano terreno ed il pavimento del piano sopraelevato dovranno essere costituiti da materiali in classe 1;
- 8) la parte superiore dovrà prevedere parapetti normali, su tutto il perimetro, di altezza compresa tra metri 1,00 e metri 1,20;
- 9) anche il piano superiore dovrà essere provvisto di estintori a polvere da kg 6, in ragione di 1 ogni 100 mq. o frazioni di essi;
- 10) eventuali insegne potranno essere montate all'esterno dei parapetti normali; comunque non dovranno superarla in altezza;
- 11) le scale, o discese di sicurezza, di collegamento al piano superiore dovranno avere larghezza non inferiore a m 1,20, essere resistenti ai sovraccarichi di norma (NTC 2008) ed avere parapetti alti almeno m 1,00 su ambo i lati e verificati a carico accidentale orizzontale distribuito altrettanto coerente.

2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ALLESTIMENTO

L'altezza massima consentita per i divisori e le strutture di allestimento è di m. 2,50; le insegne potranno essere montate fino a m. 3,00 di altezza. Stand con altezze superiori a m. 3,00 devono essere approvati ed autorizzati dagli Organizzatori, dietro presentazione di progetto da far pervenire agli Uffici Tecnici degli Organizzatori entro 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera "conferma di partecipazione".

Nel rispetto dell'immagine complessiva dell'allestimento della manifestazione, gli stand provvisti di controsoffittature dovranno essere rifiniti ad arte nella parte superiore, al fine di occultare cavi elettrici o di sostegno ed altri accessori di allestimento, mediante fasce di mascheramento fra la controsoffittatura e il soffitto del padiglione. Tale norma vale in particolare per gli stand prospicienti le scale.

Agli espositori è fatto assoluto divieto di utilizzare palloncini e altre forme pubblicitarie che possano andare ad interferire con il sistema di rilevazione incendi presente nei padiglioni e comunque eccedere le altezze massime espresse nel manuale dell'espositore.

Per le sole aree adibite a stand gastronomici ove è prevista la preparazione di cibi ricorre l'obbligo dell'installazione di opportune cappe di aspirazione fumi da cucina del tipo a carboni attivi.

MARINE

Il pescaggio va da un minimo di m. 3, 5 ad un massimo di m. 6.

Le imbarcazioni esposte nelle Marine potranno essere allacciate agli impianti elettrici, idrici e telefonici di terra (salvo verifiche tecniche).

Le normative di sicurezza e le procedure sono le stesse che valgono all'interno dei padiglioni o a terra, ove applicabili.

2.4 PROGETTO STAND

NOTA: Le normative di questo paragrafo interessano solo gli Espositori con area nuda.

Limitatamente alle aree ad allestimento libero l'Espositore dovrà far pervenire agli Organizzatori il Modulo Progetto Stand (incluso nel Manuale dell'Espositore) nel quale dichiara sotto la propria responsabilità che l'allestimento dello stand assegnato è conforme alle normative previste nel presente Manuale.

La presentazione del modulo sopra menzionato dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di spedizione della "conferma di partecipazione" e comunque prima della data di inizio dei lavori di allestimento.

Per allestimenti particolari che non rispondono alle Norme di Partecipazione o che prevedano piani sopraelevati l'Espositore dovrà inoltrare il "Modulo Progetto Stand" ed allegare in duplice copia il progetto entro i termini sopra specificati con l'indicazione delle misure e dei materiali previsti per l'allestimento.

Gli Espositori non in regola con la presentazione del progetto non possono accedere al quartiere fieristico e/o iniziare i lavori di allestimento.

Gli Organizzatori esamineranno tali progetti e comunicheranno in tempi utili le proprie valutazioni sugli elementi fuori norma e le relative motivazioni riservandosi di non approvare, a loro insindacabile giudizio, progetti in difformità con le Norme di Partecipazione.

Ogni espositore è comunque tenuto ad informarsi dell'esito della valutazione del progetto.

In caso di allestimenti realizzati in difformità dal progetto approvato e dalle normative previste per ciascuna zona espositiva o comunque non esplicitamente autorizzati dagli Organizzatori, gli stessi, in conformità a quanto stabilito nell'articolo "Sanzioni" delle Condizioni di Partecipazione, applicherà una sanzione pecuniaria commisurata all'entità della difformità riscontrata, compresa fra il 10% e il 50% dell'importo relativo all'area nuda assegnata, fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

In caso di mancato adeguamento, l'Espositore, con la sottoscrizione delle Condizioni di Partecipazione autorizza gli Organizzatori ad intervenire direttamente manlevandoli da ogni responsabilità diretta ed indiretta e si assume gli oneri derivanti dal mancato adeguamento.

**SI VEDA L'APPOSITO MODULO INSERITO NEL MANUALE
SOLO PER ESPOSITORI CON PROPRIO STAND**

2.5 SICUREZZA NELLO STAND

L'Espositore, prima della data di inizio degli allestimenti, dovrà far pervenire agli Organizzatori l'autocertificazione di tutti i materiali di arredo dello stand e degli impianti tecnici firmato da un legale rappresentante dell'azienda. Tutte le documentazioni oggetto di nomina nell'autocertificazione dovranno essere consegnate agli Organizzatori e/o alle Autorità competenti.

**SI VEDA L'APPOSITO MODULO INSERITO NEL PRESENTE MANUALE
SOLO PER ESPOSITORI CON PROPRIO STAND**

2.6 PROCEDURE ANTINCENDIO

Fermo restando quanto di seguito riportato, ogni espositore che realizzi, tramite mezzi propri, strutture espositive di estensione in pianta superiore ai 400 mq deve avviare opportuna procedura di prevenzione incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (NOF = Nulla Osta di fattibilità e/o SCIA = Segnalazione Certificato di inizio Attività), ai sensi del DPR 151/2011.

Quanto sopra a seguito delle determinazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e salve diverse evoluzioni normative.

Gli Organizzatori mettono a disposizione degli espositori la propria struttura tecnica per eventuali consulenze in merito.

Gli stand dovranno essere realizzati con materiali a norma secondo la vigente regolamentazione antincendio.

Ogni Espositore è tenuto ad osservare la normativa di seguito elencata e presentare l'autocertificazione (cap. 2.5) che deve essere firmata ed inviata agli Organizzatori.

Oltre alle norme generali per gli allestimenti – già elencate – si dovranno ottemperare le seguenti disposizioni:

- a) eventuali natanti o altro dotati di motore a scoppio dovranno essere esposti con i serbatoi vuoti; il carburante dovrà essere conservato all'esterno dei padiglioni, in luoghi sicuri da manipolazioni di qualsiasi genere;
- b) all'interno degli stand è fatto assoluto divieto di conservare sostanze infiammabili, gas compressi o liquidi, sostanze tossico-corrosive, materiali radioattivi;
- c) ogni stand con superficie inferiore a 100 mq. deve essere dotato di un estintore da Kg. 6 a polvere con capacità estinguente pari ad almeno 34A- 144B. Ogni stand con superficie maggiore deve essere dotato di un estintore ogni 100 mq. o frazione.

Tutti i materiali di allestimento degli stand devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) Devono essere classificati secondo le classi di reazione al fuoco previste dal DM 15/03/2005 e successive modifiche e/o integrazioni
- 2) Pareti, tendaggi, devono essere in classe non superiore alle (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
- 3) I soffitti devono essere in classe non superiore alle (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0)
- 4) I pavimenti devono essere in classe non superiore alle (CFL-s1), (CFL-s2); nel caso in cui attraverso lo stand si debba accedere alle uscite di sicurezza il materiale sul percorso deve essere in classe (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2).
- 5) I prodotti ignifuganti devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti.
- 6) I materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nel Quartiere Fieristico.
- 7) Il trattamento di ignifugazione deve essere accompagnato da regolare certificato da cui risultino:
 - la ragione sociale dell'Espositore, il padiglione ed il numero dello stand;
 - l'elenco dei materiali sottoposti a trattamento ignifugo;
 - la data dell'avvenuta ignifugazione;
 - la superficie trattata;
 - le caratteristiche principali del prodotto adoperato;
 - la ragione sociale e i dati anagrafici dell'esecutore e la firma.
- 8) Tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino la classificazione di cui ai punti precedenti, nonché da documentazioni ufficiali che ne comprovino la data di acquisto.
- 9) E' vietato l'uso di materiali plastici non classificati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pitture alla nitro-cellulosa e ad olio, cernici, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di classificazione come sopra esposto.

PRESCRIZIONI OPERATIVE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DI MANIFESTAZIONE

- Tutte le vie di esodo devono essere mantenute sgombre da qualsiasi impedimento fisso o mobile sia durante il periodo allestitivo/disallestitivo che durante il periodo di apertura al pubblico.
- In nessun modo è consentito realizzare tamponamenti e/o chiusure in corrispondenza dei presidi antincendio fissi in dotazione ai padiglioni e/o alle aree all'aperto del Quartiere Fieristico. Qualora tali opere fossero necessarie per scopi allestitivi è fatto obbligo di realizzare opportune aperture di accesso ai dispositivi con relative segnalazioni a norma di legge.
- E' fatto obbligo dell'allestitore segnalare con opportuna cartellonistica a norma di legge i presidi antincendio (estintori) in dotazione allo stand (punto c del presente capitolo)
- Dovrà essere giornalmente verificato il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza riguardante i presidi antincendio (idranti ed estintori) e la circolazione del pubblico.
- I mezzi di spegnimento fissi e mobili, nonché i dispositivi antincendio dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, facilmente individuabili, accessibili ed utilizzabili.
- Non è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore all'interno del quartiere fieristico, ad eccezione di veicoli di soccorso, emergenza e servizio per i quali dovranno essere individuate apposite aree di stazionamento.
- Gli spazi confinati dovranno essere agevolmente ispezionabili.
- Le zone sottostanti le parti in sopraelevazione non dovranno costituire deposito di materiali.
- I materiali di scarto derivanti dalle operazioni di allestimento dovranno essere eliminati dal Quartiere Fieristico e/o dai Padiglioni espositivi prima dell'apertura al pubblico della manifestazione.
- Eventuali telonature perimetrali di chiusura serale degli stand devono essere mantenute costantemente aperte durante l'orario di apertura al pubblico.
- Le strutture e gli arredi degli stand devono essere disposti in modo tale da non limitare in alcun modo l'accesso a cabine elettriche, idranti, estintori, locali tecnici anche inerenti sistemi di sicurezza, ecc...
- Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere installati a distanza da materiali combustibili.
- I sistemi di ancoraggio a terra di strutture provvisorie di copertura che possono risultare di intralcio al transito del pubblico devono essere opportunamente segnalati.


L'Espositore dovrà ottemperare ad ogni altra prescrizione specifica di manifestazione che gli Enti preposti al controllo riterranno necessario impartire.

2.7 ENERGIA ELETTRICA

Relativamente alla fornitura elettrica per le aree a terra verrà reso disponibile in termini di potenza elettrica quanto indicato come “spettante” nella tabella riportata nel Modulo Energia Elettrica, sino al raggiungimento dei limiti tecnici d'area. Qualora gli Organizzatori riscontrino, sul relativo cumulo specifico di potenze, l'eccedenza dello stesso rispetto ai succitati limiti tecnici si riservano, insindacabilmente e per ovvie ragioni di sicurezza, di ridurre proporzionalmente la succitata disponibilità tra gli Espositori coinvolti sino al raggiungimento della disponibilità tecnica in essere.

Relativamente alla disponibilità elettrica di ormeggio, se di interesse, si rimanda alla tabella riportante lo specifico posizionamento di colonnine in banchina e le relative disponibilità in termini di prese qui di seguito brevemente riassunte.

ZONA	BANCHINA	N° COLONNINE	N° PRESE PER COLONNINA	TIPO DI PRESA	AMPERAGGIO	
MARINA 1	A	20	4	MONOFASE	1 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
		3	2	TRIFASE	2 X 63 A	
		8	4	MONOFASE	3 X 16 A	
	B			TRIFASE	1 X 32 A	
		4	4	MONOFASE	1 X 16 A	
	C			TRIFASE	3 X 32 A	
		20	4	MONOFASE	1 X 16 A	
	D			TRIFASE	3 X 32 A	
		2	2	TRIFASE	2 X 63 A	
	NUOVA MARINA 1	E1	7	6	MONOFASE	3 X 16 A
					TRIFASE	3 X 32 A
E2		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E3		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E4		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E5		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E6		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E7		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E8		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
E9		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
				TRIFASE	1 X 125 A	
F		7	6	MONOFASE	3 X 16 A	
	TRIFASE			3 X 32 A		
G	6	2	TRIFASE	2 X 63 A		
			TRIFASE	2 X 63 A		
			TRIFASE	2 X 63 A		
H	10	2	MONOFASE	3 X 16 A		
			TRIFASE	3 X 32 A		
I	11	6	MONOFASE	3 X 16 A		
			TRIFASE	3 X 32 A		
J	30	1	TRIFASE	1 X 125 A		
			TRIFASE	1 X 32 A		
K	1	1	TRIFASE	1 X 63 A		
			TRIFASE	1 X 32 A		
AREA MARINA 2	S	1	4	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	1 X 32 A	
	T	1	4	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	1 X 32 A	
				MONOFASE	4 X 16 A	
				TRIFASE	1 X 63 A	
	U	1	3	MONOFASE	1 X 16 A	
				TRIFASE	1 X 32 A	
	V	5	4	TRIFASE	3 X 16 A	
				MONOFASE	1 X 32 A	
	W	2	1	TRIFASE	1 X 125 A	
				MONOFASE	4 X 16 A	
	X	5	4	MONOFASE	4 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 16 A	
	Y	6	4	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	1 X 32 A	
	Z	-	-	-	-	
				MONOFASE	3 X 16 A	
	AA	3	4	TRIFASE	1 X 32 A	
				MONOFASE	3 X 16 A	
AB	1	4	MONOFASE	3 X 16 A		
			TRIFASE	1 X 32 A		
AC	1	4	MONOFASE	1 X 16 A		
			TRIFASE	3 X 32 A		
AD	3	4	MONOFASE	3 X 16 A		
			TRIFASE	3 X 16 A		
AE	1	4	MONOFASE	1 X 16 A		
			TRIFASE	3 X 32 A		
AF	3	4	MONOFASE	3 X 16 A		
			TRIFASE	3 X 16 A		
AG	2	4	MONOFASE	1 X 32 A		
			TRIFASE	1 X 32 A		
AH	2	1	MONOFASE	1 X 32 A		
			TRIFASE	1 X 32 A		
DARSENSA DI PONENTE	I	11	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
	II	3	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	
	III	4	6	MONOFASE	3 X 16 A	
				TRIFASE	3 X 32 A	



Si evidenzia il divieto assoluto di modificare, alterare, rimuovere e/o dismettere gli impianti già in essere all'interno degli stand preallestiti. In caso di inosservanza di tale disposto gli Organizzatori si riservano il relativo addebito dell'importo corrispondente all'impianto danneggiato ed ogni altra azione a tutela dei propri interessi profilandosi in tale senso grave inosservanza di vigenti disposizioni in materia impiantistica e di sicurezza per il personale, il pubblico e gli Espositori terzi operanti nell'area.

Per ulteriori necessità l'Espositore dovrà inviare la richiesta con l'apposito modulo che verrà vagliato dagli Organizzatori ed eventualmente concesso previa verifiche di fattibilità tecnica.

Si ricorda che l'addebito sarà effettuato sulla base della richiesta di potenza installata indipendentemente dal consumo. La potenza eccedente, richiesta attraverso l'apposito modulo, se concessa sarà addebitata in conformità a quanto riportato sullo stesso.

**PER LA RICHIESTA DI ENERGIA ELETTRICA
SI PREGA DI INVIARE L'APPOSITO MODULO INSERITO NEL MANUALE**

PROCEDURE

PREVENTIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI ALLACCIO, sarà verificato dai Servizi Tecnici di Fiera di Genova il potenziale assorbimento massimo di ogni quadro elettrico installato dall'espositore (in funzione della potenza massima assorbibile in termini di amperaggio dell'interruttore generale montato sul quadro stesso). In caso di difformità per eccesso di tali valori con quanto richiesto nella modulistica specifica, **profilandosi necessità ulteriori di sovra potenze non dichiarate, i tecnici di Fiera di Genova o di imprese terze per essa operanti NON PROCEDERANNO AL COLLEGAMENTO DEL QUADRO** sino alla regolarizzazione amministrativa della richiesta supplementare, il tutto ovviamente previo verifiche di fattibilità tecnica. In caso di assenza delle condizioni tecniche utili alla concessione della sovra potenza valga quanto sopra già indicato (art. 2.7).

Qualora le verifiche di cui sopra abbiano avuto esito positivo, l'attività di allaccio di ogni singolo impianto provvisorio alimentante uno stand potrà avvenire, in ottemperanza alle norme vigenti ed alle usuali regole di sicurezza, solo conseguentemente all'esito positivo delle seguenti fasi:

- Riscontro positivo da parte dei tecnici incaricati dagli Organizzatori in merito al completamento a regola d'arte dell'impianto (art. 6 del D.M. 37/2008) da allacciare. In caso di difformità riscontrate l'Espositore, ed il suo impiantista in solido con lui, ha l'obbligo di repentino adeguamento.
- Riscontro positivo sulla avvenuta presentazione da parte dell'Espositore della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art 7 del D.M. 37/2008 completa degli allegati di legge, inerente l'impianto stesso.

COMPETENZE IMPIANTISTICHE

Resta ferma l'esclusiva competenza di Fiera di Genova nelle operazioni di allaccio alla rete fissa di padiglione e/o d'area.

Per nessun motivo l'Espositore/allestitore/organizzatore diverso da Fiera è autorizzato alla realizzazione di detti collegamenti fermo l'obbligo per lo stesso di predisporre gli elementi di allaccio.

Ai fini della definizione delle specifiche competenze si evidenzia come i tecnici e le imprese incaricate da Fiera di Genova debbono ritenersi competenti nelle logiche di allaccio e definizione delle relative azioni ed installazioni come segue.

A monte del quadro di competenza dello stand dovrà essere installato, a cura dell'Espositore e/o del relativo allestitore elettrico, un cavo elettrico di sezione adeguata al carico del proprio quadro e di lunghezza tale da raggiungere il punto di erogazione elettrica di Fiera di Genova se questo è presente nell'area occupata dallo stand e/o nei più prossimi limiti dello stesso quali pareti di padiglione, murature e muretti limitrofi, ecc..., in caso contrario lo stesso cavo elettrico dovrà terminare in una cassetta stagna contenente una morsettieria e posta al limite dello stand più vicino al punto di erogazione elettrica di Fiera di Genova segnalato e/o indicato direttamente dal personale tecnico responsabile presente in padiglione (in questo ultimo caso sarà competenza di Fiera di Genova il collegamento terminale al remoto punto di fornitura).

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di energia elettrica dovrà essere richiesto con l'impiego dell'apposito modulo, nel quale sono indicate le condizioni del servizio stesso, le relative tariffe e le specifiche operative. Le richieste di allacciamento inoltrate il giorno della vigilia dell'apertura della manifestazione, se accolte e tecnicamente fattibili, vengono di norma eseguite entro le successive 12 ore. L'allacciamento alla rete potrà essere effettuato solo da personale delle ditte incaricate da Fiera di Genova, che ne individueranno il punto di fornitura a proprio insindacabile giudizio.

L'Espositore dovrà provvedere a propria cura e spese alla posa in opera del cavo di allacciamento dal punto di fornitura sopra descritto fino al proprio quadro di stand.

2.8 IMPIANTO ELETTRICO

Il valore di illuminazione minimo all'interno dei padiglioni è di 60 lux.

Gli Espositori che desiderano un illuminamento superiore dovranno provvedere con proprio impianto, al fine di raggiungere i valori ritenuti necessari alle proprie esigenze espositive.

La rete di utenza Espositori è costituita da cassette situate su pilastri, pareti, pavimenti a seconda dei padiglioni, delle aree all'aperto e della zona espositiva.

L'erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema trifase 380 V, 3F +N+T, o monofase 220 V, 1F+N+T, frequenza 50Hz.

Ogni presa può erogare mediamente fino a 6 kW; per potenze superiori, dietro specifica richiesta dell'Espositore, gli Organizzatori potranno installare linee autonome supplementari a spese dell'Espositore richiedente.

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte (legge 186 del 1/3/68 e s.m) tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente di installazione (Norma CEI 64-8: 711 "Fiere, mostre e stand"; 751 "Ambienti a maggior rischio in caso di incendio"; 752 "Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento").

I principali riferimenti normativi sono:

Norme IEC-CENELEC-CEI (64-8)

D.M. 37/08 del 22.1.2008 e successive modifiche ed integrazioni

Testo Unico Sicurezza DLGS 81/2008 s.m.i.

Tutti i componenti dovranno essere muniti di marchio CE.

Per l'installazione degli impianti elettrici l'Espositore, ai sensi dell'art. 8, D.M. 37/08, è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, D.M. 37/08 e secondo quanto indicato dal Testo Unico sulla Sicurezza.

NORMATIVE TECNICHE GENERALI DI PROGETTAZIONE E DI SICUREZZA

L'Espositore si obbliga a verificare la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto, esonerando comunque gli Organizzatori, il personale e/o le ditte da essa incaricati da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose a seguito di tale omesso controllo, nonché per qualsiasi altra causa, ed in ogni caso gli impianti elettrici debbono essere considerati permanentemente sotto tensione anche in caso di interruzione temporanea dell'erogazione dell'energia elettrica.

L'espositore inoltre dovrà tener conto dell'obbligo della progettazione, in conformità all'Art. 5 D.M. 37/08, a firma di un tecnico abilitato.

Ciascun Espositore è tenuto a consegnare agli Organizzatori i moduli "dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte" ai sensi dell'art 7 del DM 37/2008 s.m.i. ad impianto completato debitamente compilati e sottoscritti da tecnici e/o soggetti abilitati per legge.

Fiera di Genova provvederà all'allacciamento elettrico alla rete principale in dotazione all'area coinvolta esclusivamente previo verifica della conformità di detti impianti e della avvenuta presentazione della succitata modulistica a titolo di piena assunzione di responsabilità da parte dell'espositore e manleva agli Organizzatori per danni a persone e/o cose derivanti da eventuali inadempienze.

Per gli impianti elettrici eseguiti dalle ditte estere la verifica della conformità delle installazioni alle vigenti Leggi e Norme CEI rimane a carico dell'espositore e potrà essere eseguita da un tecnico abilitato, che dovrà consegnare il progetto e la certificazione degli impianti.

Si elencano di seguito le principali indicazioni a cui ci si dovrà attenere nelle progettazioni e nella realizzazione di impianti elettrici:

QUADRO ELETTRICO DI STAND

Il quadro elettrico deve essere realizzato all'interno di una carpenteria stagna, in materiale termoplastico dotato di portellino frontale, contenente protezione generale con interruttore magnetotermico differenziale avente sensibilità pari a 0,03 A, corrente nominale adeguata alla potenza installata ed interruttori automatici magnetotermici distinti per i servizi di illuminazione e FM prese.

INTERRUTTORI

A valle dell'interruttore fornito da Fiera di Genova, dovrà essere inserito un interruttore magnetotermico (generale onnipolare) dal quale sia possibile togliere tensione all'impianto nella sua globalità; tale interruttore dovrà avere un potere d'interruzione non inferiore a 6kA e con portata nominale coerente con la potenza richiesta per l'alimentazione dell'impianto, coordinata con la linea di alimentazione.

A valle dell'interruttore generale dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici onnipolari, quante saranno le linee di distribuzione in partenza

La protezione differenziale deve essere garantita per tutte le partenze, deve essere ad alta sensibilità e con taratura non superiore a 0,03 A (è ammesso, per gli impianti semplici, l'utilizzo di un unico interruttore automatico magnetotermico differenziale).

Saranno ammessi interruttori con taratura differenziale maggiore in conformità alle norme CEI 64-8, solo per macchine elettriche purché alimentate da una linea dedicata e non al servizio di altre utenze (in ogni caso il valore di taratura non potrà superare 0,3 A selettivo).

Gli interruttori dovranno essere collocati all'interno di appositi involucri a parete o fissati ad una altezza non inferiore a 0,5 m dal piano di calpestio, in posizione facilmente accessibile al personale addetto alla sicurezza e, quindi, non chiusi a chiave nei ripostigli o in altri analoghi alloggiamenti.

Le condizioni fisiche dei dispositivi di manovra e protezione dovranno essere tali da consentire la lettura dei dati di targa; nei casi in cui, non si possa risalire ai dati di targa, tali interruttori dovranno essere sostituiti immediatamente.

LINEE E CAVI

I cavi dovranno avere sezioni proporzionali al carico avendo cura di rispettare un margine di sicurezza del 30% rispetto alla portata massima ammissibile. In ogni caso la sezione minima utilizzabile è 1,5 mm². Gli impianti elettrici di distribuzione dovranno essere eseguiti con cavo e/o condutture non propagante l'incendio aventi tensione nominale non inferiore a 450/750 V , del tipo conforme alla Norma CEI per i locali di pubblico spettacolo e a maggior rischio in caso di incendio.

I cavi fino a 2,5 m. dal piano di calpestio o a portata di mano del pubblico devono essere protetti contro il danneggiamento meccanico con idonea protezione (tubo rigido, guaina, protezione con canale ecc.).

GIUNZIONI

Ai sensi della norma CEI 64 – 8, le derivazioni devono essere realizzate con apposite cassette di derivazione: tutte le giunzioni dei cavi debbono essere effettuate con morsetti racchiusi in scatole ad isolamento totale. Le derivazioni devono essere realizzate all'interno di cassette di derivazione in materiale plastico autoestinguento ed in esecuzione stagna almeno IP44: è ammesso l'utilizzo di dispositivi di collegamento ad innesto rapido (tipo power lock o similari) purché ad elevate prestazioni di isolamento.

I collegamenti dei conduttori di terra saranno realizzati con capicorda e dovranno essere garantiti contro l'allentamento.

PRESE E SPINE

Ai sensi della Norma CEI 64-8, nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse devono essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli e avere un dispositivo di protezione dedicato.

Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto un unico dispositivo di protezione ma in numero non superiore a 5 (cinque).

Per prese fisse per uso domestico o similare l'asse d'inserimento delle relative spine deve risultare orizzontale e distanziato dal piano di calpestio almeno 17,5 cm con montaggio a parete, 7 cm se su canalizzazioni e 4 cm se su torrette.

Le spine devono avere il conduttore di protezione a terra e garantire l'inaccessibilità delle parti in tensione.

Le prese di corrente multiple (triple e/o adattatori e/o riduzioni) non sono ammesse.

Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere dotate d'interblocco elettrico e meccanico.

COLLEGAMENTO DI APPARECCHI ALIMENTATI TRAMITE CAVO FLESSIBILE

Ai sensi della norma CEI 64-8, i cavi di collegamento con apparecchi mobili devono avere la minima lunghezza possibile a tal scopo le prese devono essere installate il più vicino possibile all'utilizzatore.

E' consentito l'impiego di cavi "prolunga" purché provvisti di una presa con dispositivo d'interblocco per correnti superiori a 16 A, per correnti inferiori a 16 A la presa a spina mobile dovrà essere fornita di dispositivo di ritenuta che ne impedisca il distacco involontario.

ACCESSIBILITÀ DEI PUNTI DI EROGAZIONE DI ENERGIA E POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI ELETTRICI

Ai sensi della normativa i punti di erogazione dell'energia (quadri e botole) dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. E' a cura dell'espositore e/o del suo progettista verificare l'eventuale presenza di pali punti di accesso.

Negli ambienti nei quali è consentito l'accesso e/o la presenza di pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, devono essere posti in luogo a disposizione esclusiva del personale addetto allo stand e del personale addetto degli Organizzatori.

MESSA A TERRA

Tutti gli utilizzatori fissi costituenti l'arredamento dello stand, eccetto quelli a doppio isolamento, tutte le prese, tutte le strutture metalliche debbono essere collegate a terra sul nodo fornito da Fiera di Genova al momento dell'allacciamento, con l'uso di conduttore di protezione di colore giallo/verde di sezione minima 6 mm² ed eseguito con appositi capicorda imbullonati, corallini o morsetti.

Per strutture metalliche s'intende ogni parte metallica dello stand che può essere in contatto contemporaneamente con il pubblico e con l'impianto elettrico.

FARETTI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere resistenti alla fiamma ed all'accensione (Norma CEI) e quelli sospesi devono essere montati in modo che il loro movimento non solleci meccanicamente i cavi di alimentazione degli stessi. Ai fini della sicurezza, i corpi illuminanti dovranno essere fissati in modo stabile, come previsto dal costruttore, ed assicurati mediante doppia sicurezza (catenella o filo d'acciaio) contro le cadute accidentali o per cedimento del proprio supporto. A tale scopo il fissaggio realizzato esclusivamente con le sole fascette non è sufficiente.

Le lampade non devono essere a portata di mano del pubblico e cioè devono essere installate ad una altezza superiore a 2,5 m. dal piano di calpestio.

Inoltre negli ambienti di passaggio devono essere collocate e protette in modo che non possano essere danneggiate da urti o da altre azioni meccaniche: tutti i fari devono essere dotati di protezione specifica antiurto e di schermo anticaduta al fine di evitare la proiezione di materiale incandescente in caso di rottura.

Ai sensi della norma CEI 64-8 gli apparecchi di illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, lontano da materiali combustibili come da tabella seguente:

0,5 m. fino a 100W
0,8 m. da 101 W a 300W
1 m. da 301 W a 500 W

L'allacciamento alla rete degli Espositori potrà essere effettuato solo dal personale della ditta fornitrice ufficiale per gli impianti elettrici.

Per quanto non espressamente precisato, si deve fare riferimento alle norme UNI, CEI e/o nazionali vigenti in materia.

Sarà cura degli Espositori spegnere le luci del proprio stand al termine di ogni giorno di manifestazione; qualora ciò non venisse effettuato, il personale addetto degli Organizzatori provvederà ad interrompere l'erogazione di energia elettrica dalle cassette di derivazione, per poi ripristinarla la mattina successiva, dietro richiesta dell'Espositore.

L'ultimo giorno di manifestazione, per consentire l'avvio delle procedure di disallestimento, l'erogazione di energia elettrica allo stand per illuminazione, per forza motrice e per altri usi verrà interrotta un'ora dopo la chiusura della manifestazione al pubblico. Resta inteso che gli Espositori saranno direttamente responsabili di eventuali danni derivanti o conseguenti dall'erogazione dell'energia elettrica in caso di disallestimenti antecedenti l'orario previsto da regolamento. Saranno comunque possibili concessioni di deroga per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto almeno 24 ore prima della chiusura della manifestazione.

REQUISITI GENERALI

La realizzazione degli impianti all'interno degli stand deve essere affidata ad una impresa iscritta negli Albi di Qualificazione delle Imprese Installatrici di impianti elettrici, conformemente alle disposizioni D.M. 37/2008, o ai Fornitori ufficiali della Fiera di Genova.

L'Espositore che provvede autonomamente o con impresa di fiducia alla realizzazione dell'impianto elettrico del proprio stand, dovrà far pervenire agli Organizzatori la sottoelencata documentazione prima della data di inizio degli allestimenti:

- progetto impianto elettrico redatto da professionista abilitato, essendo l'impianto soggetto a normativa specifica (CEI 64 - 8 sez.752) e successive modifiche.

Al momento dell'inizio della realizzazione dell'impianto dovranno essere presi contatti con i tecnici abilitati incaricati dagli Organizzatori, i quali procederanno al controllo dei lavori fornendo eventuali consulenze in merito.

L'Espositore, prima della data di inizio degli allestimenti, dovrà far pervenire agli Organizzatori l'autocertificazione di tutti i materiali di arredo dello stand e degli impianti tecnici (vedi facsimile nella Sezione Modulistica del Manuale dell'Espositore) firmata da un legale rappresentante della ditta. Tutte le documentazioni oggetto di nomina nell'autocertificazione dovranno essere allegare e consegnate agli Organizzatori.

Solo dopo la presentazione della succitata documentazione, l'elettricista ufficiale incaricato dagli Organizzatori, verificata la conformità dell'impianto, effettuerà l'allacciamento alla rete di distribuzione interna o esterna al padiglione.

Gli impianti che dopo l'allacciamento non corrispondessero più alle normative vigenti (CEI 64-8/7) per manomissioni o alterazioni, saranno scollegati senza alcun preavviso.

COLLEGAMENTI DI POTENZA PRINCIPALI:

I collegamenti principali derivati dal sezionatore di potenza di proprietà di Fiera di Genova devono essere realizzati con cavi di sezione adeguata alla portata del sezionatore, e ogni singola alimentazione, sia essa monofase o trifase, deve essere singolarmente protetta mediante interruttori magnetotermici ubicati all'interno di vani non accessibili al pubblico.

Tutti i faretti, in particolare quelli dotati di lampada alogena, dovranno essere collocati in posizione non accessibile ed in ogni caso lontano da materiali combustibili.


Le lampade alogene, a portata di mano, dovranno essere protette da schermo in vetro e dispositivi di protezione contro gli urti meccanici.

La botola di accesso al sezionatore di proprietà di Fiera di Genova da cui viene prelevata l'energia deve essere accessibile, pertanto le eventuali pedane in legno che vi si trovassero sopra, devono essere opportunamente tagliate per garantire l'accessibilità alla botola.

Per quanto non precisato, si deve fare riferimento alle norme CEI 64-8, parte 7, sezione 752.

Tutti gli impianti dovranno essere terminati 48 ore prima dell'apertura della manifestazione.

La constatazione della potenza installata verrà effettuata dall'elettricista ufficiale in presenza del titolare dello stand, ovvero di un suo rappresentante o dipendente. In caso di prolungata assenza dallo stand delle persone suddette, sarà comunque valido l'accertamento compiuto dall'elettricista ufficiale.



Saranno verificati, dai Servizi Tecnici di Fiera di Genova, i reali assorbimenti dei quadri elettrici installati in funzione della potenza massima assorbibile in termini di amperaggio dall'interruttore generale montato sul quadro elettrico. I kw eccedenti la spettanza saranno addebitati all'Espositore.

2.9 ACQUA

L'allaccio e la fornitura idrica, specifica o dedicata, sono forfettizzati sulla base delle tariffe indicate nel Manuale dell'Espositore. Relativamente alla fornitura idrica verrà reso disponibile:

- presa del diametro di ½ pollice (mm 12.7)
- tubi di scarico predisposti del diametro di 1 pollice (mm 25.4) se necessari
- pressione di rete 2-4 bar all'interno dei padiglioni

Gli Organizzatori possono, a proprio insindacabile giudizio, provvedere all'erogazione del servizio idrico agli Espositori che ne abbiano fatto preventiva richiesta con apposito Modulo nei limiti degli impianti a propria disposizione.

Qualora i punti fissi di consegna in dotazione ai padiglioni risultassero esterni alle aree di competenza dello stand e/o non nelle immediate vicinanze degli stessi, restando l'obbligo dell'Espositore di realizzare le succitate predisposizioni sino al limitare della propria area, i restanti tratti di collegamento alle forniture fisse saranno a carico degli Organizzatori.

L'Espositore dovrà usare materiale ed apparecchiature di prima scelta e gli impianti dovranno essere progettati e realizzati a perfetta regola d'arte relativamente alla pressione di rete: 2-4 Bar all'interno dei Padiglioni, 6-8 Bar sulle banchine delle Marine e conformi alle vigenti normative ASL in funzione dell'attività esercitata nel corso della manifestazione.

I collegamenti alle prese d'acqua potranno essere effettuati solo da personale di Fiera di Genova o da personale esterno da essa incaricato; le richieste di allacciamento inoltrate nel giorno della vigilia di apertura della manifestazione, se accettate ad insindacabile giudizio degli Organizzatori, vengono – di norma – eseguite entro le successive 12 ore.

Rimane sempre a carico dell'Espositore l'onere relativo alla esecuzione della rete provvisoria di distribuzione interna allo stand.

L'Espositore risulta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti o perdite delle proprie apparecchiature e dell'impianto realizzato.

**PER LA RICHIESTA DI ALLACCIO IDRICO
SI PREGA DI INVIARE L'APPOSITO MODULO INSERITO NEL MANUALE**

Fermo quanto sopra regolamentato si prega di indicare nel progetto dello stand la posizione precisa del punto di installazione idrica. Nel caso di stand preallestito si prega comunque di indicare il punto nel quale posizionare l'allaccio idrico utilizzando la griglia del modulo "Allaccio Idrico".

2.10 SMALTIMENTO RIFIUTI, OLII ESAUSTI, LIQUIDI E PRODOTTI DI ALLESTIMENTO

E' fatto divieto di smaltire gli olii esausti, vernici, stucchi, ecc... attraverso la rete fognaria degli edifici del Quartiere Fieristico; è fatto obbligo di smaltire tali residui mediante le idonee procedure previste dalla legge o tramite smaltimento con appositi contenitori.

Gli Organizzatori accetteranno tramite i propri tecnici l'inosservanza di tali disposizioni riservandosi l'applicazione di una sanzione di € 500,00 + I.V.A. e la denuncia presso gli organi competenti, se applicabile.

Nell'esercizio della manifestazione Fiera di Genova gestisce il ciclo rifiuti urbani e/o assimilabili a tali (RSU – RSAU come definiti dal D.Lgs 152/2006 s.m.i.) e si fa carico, anche attraverso aziende municipalizzate, del relativo ciclo di raccolta. Analogamente Fiera di Genova provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi derivanti dalla propria attività e per i quali essa è identificabile come produttore ai sensi di legge.

Fiera di Genova NON gestisce la raccolta e lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali e/o pericolosi per i quali non è qualificabile come produttore. Ogni espositore è pertanto tenuto, qualora, nell'ambito dell'esercizio della sua attività in fase di allestimento/manifestazione/disallestimento, sia qualificabile come produttore di tali tipologie di rifiuto e comunque di rifiuti non assimilabili ad urbani come sopra citati, alla raccolta e smaltimento ai sensi di legge.

Fiera di Genova si rende disponibile ad effettuare tali attività per conto dell'espositore, nell'ambito delle possibilità previste dalla legge, dietro preventivazione specifica.

2.11 SICUREZZA SUL LAVORO

L'Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs n° 81 del 9 Aprile 2008 s.m.i., sia nelle fasi di allestimento e disallestimento di mostra che, per quanto applicabile, nelle fasi di esercizio della stessa.

A tal riguardo si evidenzia l'entrata in vigore del **Decreto Interministeriale del 22/07/2014, pubblicato in GU il 08/08/2014 e della successiva circolare Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 35 del 24/12/2014)**, che disciplinano, specificatamente per le attività fieristiche e/o di pubblico spettacolo, l'applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i. – Sicurezza Cantieri recependone le particolari tipiche esigenze e semplificandone sostanzialmente alcune fattispecie.

I contenuti del presente regolamento tecnico di manifestazione debbono pertanto, ai fini di sicurezza, essere interpretati e coordinati con i contenuti del Decreto Interministeriale del 22/07/2014 e delle sue successive modifiche..

Nello specifico, riassumendo per utilità i contenuti del Decreto Interministeriale, evidenziamo come i disposti di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i. – Sicurezza Cantieri per attività Fieristiche non si applicano nei seguenti casi (cfr. art. 6, comma 3 del DI 22/07/2014):

- a) Strutture allestitriche che abbiano un'altezza inferiore ai 6,50 m rispetto ad un piano stabile;
- b) Strutture allestitriche biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 mq;
- c) Tendostrutture ed opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni ed i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura d'appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto ad un piano stabile.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui sopra l'Espositore dovrà in ogni caso acquisire le seguenti informazioni e metterle a disposizione dei soggetti per proprio conto operanti:

- 1) **Informazioni sul quartiere fieristico reperibili nella presente documentazione tecnica** - (rif. normativo Allegato IV del DI 22/07/2014)
- 2) **Documento Unico di Valutazione dei rischi per la manifestazione messo a disposizione dalla Organizzazione dell'evento** (rif. normativo Allegato V del DI 22/07/2014)

Restano inoltre fermi gli obblighi di coordinamento interferenze di cui ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Qualora invece le condizioni dimensionali di cui sopra non siano soddisfatte il DI 22/07/2014 e la successiva circolare succitata, pur imponendo i disposti del Capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i., ne permettono una più calzante applicazione introducendo alcune semplificazioni (cfr art.8 DI 22/07/2014) tra cui la possibilità di utilizzare modelli semplificati di PSC e/o POS previsti dal DI 09/09/2014 cui si rimanda. Restano comunque ferme alcune fattispecie tra cui

- 1) L'emissione della notifica preliminare alle autorità competenti
- 2) La nomina del coordinatore sicurezza in fase di progettazione e l'emissione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 3) La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese operanti

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ai seguenti testi normativi ed alle loro successive modifiche ed integrazioni restando comunque i servizi tecnici dell'Organizzazione (0105391232 – 0105391222) a disposizione per qualsivoglia più complessa interlocuzione.

- D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- DI 22/07/2014
- Circolare Ministero del Lavoro n°35 del 24/12/2014
- DI 09/09/2014

2.12 DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O DI SITUAZIONE DI PERICOLO

Fiera di Genova è dotata di una squadra antincendio opportunamente formata a norma di legge e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.) correttamente dimensionati; inoltre, durante le manifestazioni che prevedono l'apertura al pubblico, è presente un presidio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la cui entità viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo secondo le normative vigenti in materia.

Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà esserne data comunicazione tempestiva agli addetti preposti. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti, ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori mantengano la calma e seguano le istruzioni del personale di servizio.

Nel caso in cui venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di urlare, non deve servirsi degli ascensori, deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.

SERVIZIO ANTINCENDIO – Tel. 010.5391358 (Vigili del Fuoco – Pad. C)
AMBULANZA/COORDINAMENTO MEDICO – Tel. 010.5391250-380

2.13 DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n.3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" è VIETATO FUMARE all'interno dei padiglioni.

Art. 3 MANIFESTAZIONE

3.1 RIFORMIMENTI

Le eventuali operazioni di rifornimento, dovranno essere effettuate negli orari e accedendo dal varco specificato nel Modulo "Rifornimenti". Potranno avvenire mediante la presentazione del relativo Modulo "Rifornimenti" con la sottoscrizione del quale l'espositore – in caso di inadempienze proprie e/o dei suoi ausiliari – autorizza gli Organizzatori ad intervenire direttamente manlevandoli da ogni responsabilità diretta e indiretta.

In conformità a quanto stabilito all'articolo "Sanzioni" e all'articolo "Rifornimenti" delle Condizioni di Partecipazione, gli Organizzatori applicheranno una penale pari ad € 500,00 per i veicoli leggeri e ad € 1.000,00 per i veicoli pesanti, fermo restando il diritto degli stessi ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza indipendentemente dalla applicazione della sanzione.

L'espositore è tenuto a comunicare le presenti disposizioni agli eventuali fornitori e/o allestitori ed a favorirne, in tal modo, la scrupolosa osservanza. In caso di inosservanza gli Organizzatori si riservano di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore.

SI PREGA DI MUNIRE IL MEZZO PER IL RIFORMIMENTO DELL'APPOSITO MODULO INSERITO NEL MANUALE
--

3.2 PULIZIE E SMALTIMENTO RIFIUTI

I lavori di pulizia degli stand dovranno essere effettuati negli orari di chiusura al pubblico – articolo "Pulizie" delle Condizioni di Partecipazione.

Per l'eventuale prenotazione del servizio di pulizia dello stand per la durata della manifestazione l'Espositore dovrà inviare l'apposito modulo agli Organizzatori.

In merito allo smaltimento dei rifiuti gli Organizzatori provvederanno a quello dei soli materiali di risulta di dimensioni contenute, quali a titolo esemplificativo normali rifiuti, sfridi di lavorazione, ritagli di materiali non utilizzati, componenti di imballaggi leggeri e non ingombranti ecc. Non rientrano nella tipologia dei materiali di risulta tutti i materiali di allestimento non utilizzati o parzialmente utilizzati, quali a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) componenti di allestimento, scarti, pannelli interi o parti di pannelli, vernici, rifiuti speciali, nylon, imballaggi, moquette, palletts, materiali vecchi e nuovi voluminosi e ingombranti: lo smaltimento di tali materiali è interamente a cura e carico degli Espositori.

3.3 TITOLI DI ACCESSO AUTO

Al parcheggio riservato agli espositori potranno accedere esclusivamente le autovetture munite di apposito titolo di accesso auto, ritirabile presso gli Uffici di Fiera di Genova durante il periodo di allestimento.

Il titolo di accesso auto verrà consegnato agli espositori in regola con il pagamento del saldo dell'importo di partecipazione.

Eventuali richieste di ulteriori titoli di accesso auto dovranno essere effettuate tramite l'apposito modulo inserito nel Manuale dell'Espositore.

Poiché il numero dei posti disponibili è limitato, gli ulteriori titoli di accesso auto richiesti verranno assegnati tenendo rigorosamente ed esclusivamente conto della data di arrivo della richiesta. Non si garantisce all'Espositore la possibilità di avere un secondo titolo di accesso auto.

I titoli di accesso auto dovranno essere esposti nella parte anteriore della vettura: gli addetti ai varchi non saranno autorizzati a far entrare nel parcheggio riservato auto prive del titolo di accesso auto.

L'area non è custodita ed è fruibile e accessibile solo in orario di manifestazione. L'Espositore riconosce che la concessione in uso del parcheggio nell'area riservata, non pone in essere un contratto di deposito ex art. 1766 e segg. C.C., ed esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità inerente l'utilizzo del posteggio medesimo per danni da chiunque ed in qualsiasi modo causati, ivi compresi quelli relativi al danneggiamento o al furto, parziale o totale del veicolo.

Durante la manifestazione è vietata la sosta di veicoli omologati merci, autocarri, trattori, carrelli, roulotte, camper, rimorchi sia all'interno del Quartiere Fieristico che nel parcheggio riservato, anche se muniti di titolo di accesso auto.

In caso di inosservanza gli Organizzatori si riservano di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'inadempiente. A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le Condizioni di Partecipazione, autorizza gli Organizzatori ad intervenire direttamente, anche avvalendosi di ditte terze, manlevandoli da ogni responsabilità diretta ed indiretta. In conformità a quanto stabilito all'articolo "Sanzioni" delle "Condizioni di Partecipazione", in caso di non ottemperanza gli Organizzatori applicheranno in aggiunta all'eventuale rimozione del veicolo, una penale pari ad € 500,00 per veicoli leggeri e ad € 1.000,00 per veicoli pesanti fermo restando il diritto degli stessi ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempienza indipendentemente dalla applicazione della sanzione.

3.4 NORMATIVA I.V.A. PER ESPOSITORI ESTERI

In applicazione della disciplina Iva Europea, (direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE), i servizi fieristici offerti dall'organizzatore di manifestazioni fieristiche in Italia, a partire dal 2011, non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto se resi a committenti che svolgono attività d'impresa, che siano residenti al di fuori del territorio italiano e che possano provare la propria qualifica di soggetto passivo non residente.

A tal proposito Fiera di Genova S.p.A. per dare seguito all'effettiva applicazione di tale disposizione, ha predisposto un modulo di autocertificazione da completare e firmare a cura e responsabilità del committente passivo e da consegnare quale allegato alla domanda di partecipazione al momento dell'iscrizione alla manifestazione. I dati indicati saranno soggetti a verifica da parte di Fiera di Genova. La mancata o errata compilazione comporterà l'applicazione dell'imposta con l'aliquota ordinaria vigente già a partire dall'emissione della fattura di acconto.

Restano comunque soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto, tutte le attività relative a "Accesso e attività connesse" e "Ristorazione, Catering, degustazioni e servizi alberghieri".

N.B. Per i committenti residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea in aggiunta al modulo di autocertificazione di cui sopra è necessario fornire copia del certificato emesso dalle competenti Autorità fiscali del paese di residenza quale conferma dell'effettivo svolgimento di attività economiche tali da consentire di richiedere il rimborso Iva ai sensi della XIII direttiva 86/560/CEE.

Art. 4 USCITA

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI DI USCITA

Per le procedure di uscita sono validi gli stessi pass pedonali e veicolari utilizzati durante il periodo di allestimento.

La documentazione contabile e l'estratto conto per i pagamenti saranno recapitati presso lo stand nel corso della manifestazione.

Gli Espositori dovranno effettuare il saldo di quanto dovuto presso gli uffici di Fiera di Genova o presso un primario istituto di credito.

Il personale addetto ai varchi di uscita potrà richiedere copia del Documento di Trasporto debitamente compilato.

Nel periodo di disallestimento sarà vietato l'accesso al Quartiere Fieristico alle autovetture, ad eccezione dei soli veicoli omologati al trasporto merci muniti di pass.

Agli Espositori si raccomanda di essere presenti con i propri incaricati a partire dal momento della chiusura della manifestazione per il controllo delle proprie merci/imbarcazioni già dai primi momenti dei lavori di disallestimento, quando nei padiglioni si trovano molte persone al lavoro, ed una sorveglianza particolare è impossibile se non effettuata direttamente da incaricati dell'Espositore per il proprio stand.

Tutto il materiale di allestimento (pannelli, moquette, arredi etc.) dovrà essere rimosso ed asportato dagli spazi espositivi e dal Quartiere Fieristico: qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine indicato nell'articolo "Disallestimento" delle Condizioni di Partecipazione, gli Organizzatori si riservano di provvedere alla rimozione e/o allo sgombero del materiale stesso, a spese e rischio dell'Espositore inadempiente, fermo restando il diritto degli Organizzatori ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

4.2 RICONSEGNA SPAZIO ESPOSITIVO

Al termine della manifestazione lo spazio espositivo occupato dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui era al momento dell'occupazione iniziale; l'Espositore dovrà segnalare il termine dei lavori agli uffici di Fiera di Genova anche via mail.

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per l'eventuale merce abbandonata. Al termine del disallestimento saranno effettuati sopralluoghi nello spazio occupato e qualora l'espositore non abbia riconsegnato le aree libere e abbia lasciato materiali di risulta, gli Organizzatori si vedranno costretti a provvedere direttamente allo smaltimento degli ingombri addebitandone i relativi oneri all'Espositore così come eventuali danni rilevati.

Art. 5 ASSICURAZIONE

L'Espositore alla firma della domanda di partecipazione accetta ogni condizione e pertanto anche la copertura assicurativa, peraltro obbligatoria, realizzata dagli Organizzatori, come da piano assicurativo valido anche nel periodo di allestimento e disallestimento.

Il costo della copertura assicurativa è compreso nella tariffa dell'area espositiva.

Si ricorda che l'Espositore è tenuto, durante l'orario di ingresso espositori, sia in periodo di allestimento che di manifestazione e fino al termine del disallestimento, ad essere presente per custodire il proprio stand e gli oggetti nello stesso esposti.

Condizione essenziale per l'attivazione delle coperture assicurative è l'apertura del sinistro presso gli uffici di Fiera di Genova e la denuncia dello stesso presso le autorità competenti, da effettuarsi tempestivamente entro 24 ore, in modo da consentire gli opportuni accertamenti.

5.1 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Massimo risarcimento per singolo sinistro e per annualità assicurativa per la garanzia furto: € 51.645,00

Per la garanzia contro tutti i rischi delle merci esposte

Rischi assicurati: la Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Esclusioni: la Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- mareggiate e infiltrazioni di acqua marina;
- interventi di straordinaria manutenzione o a tutte quelle operazioni, non attinenti all'attività specifica dell'assicurato, in cui si effettuino interventi di saldatura o si impieghino fiamme libere.

La Società non indennizzerà i danni materiali direttamente causati, da inondazioni, alluvioni e allagamenti, alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.

A meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

I danni di, causati da o dovuti a:

- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi e vasche a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- fuoriuscita o solidificazione di materiale contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. Incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- lavorazione, stoccaggio e conservazione. Impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
- movimentazione, trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, errore di manovra;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale

A meno che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- mancata e/o anormale manutenzione;
- alterazione di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;
- umidità, brina e condensa, siccità, animali o vegetali in genere;
- errori di progettazione e calcolo;
- sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci;
- difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori o Dirigenti, all'atto della stipula della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore

A meno che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, anormale conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- La Società non è obbligata inoltre per i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
- macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
- animali in genere (salvo per eventi/mostre aventi per oggetto animali)
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti con apposita polizza)
- aeromobili
- automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A.

FRANCHIGIE E SCOPERTI sez. INCENDIO

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, vandalici o dolosi	scop. 10% min	€. 50,00
Eventi atmosferici e mareggiate	scop. 10% min	€. 1.550,00
Eventi catastrofali (terremoto, alluvione, sovraccarico neve, ecc)	franchigia	€. 26.000,00 per evento
Terrorismo e atti di sabotaggio	scop. 10% min	€. 10.000,00
Ogni altra causa	franchigia	€. 1.500,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI sez. FURTO

Qualunque danno	franchigia	€. 78,00
-----------------	------------	----------

Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei furti è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antieffrazione metallico o lega metallica, altri simili materiale comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Resta tuttavia convenuto che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura non protette in modo conforme a quello sopra indicato, verrà liquidato un importo pari al 85% dell'indennizzo.

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Assicurazione per conto di chi spetta: l'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella determinazione dei danni, convenendosi che le azioni, le ragioni e diritti insorgenti dall'assicurazione stessa non possano essere esercitati che dal Contraente. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con l'intervento o con il consenso dei terzi interessati.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto entro 24 ore dall'intervenuto sinistro (alla Contraente o all'Agenzia) o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Fiera di Genova;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Inoltre, relativamente ai danni di fenomeno elettrico:

- deve permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione

dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera e).

Esagerazione dolosa del danno: Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) mediante fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso si proceda per la valutazione del danno effettuate ai sensi della lettera b) dell'art. precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati – si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante;
- II. Macchinari – si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;

- per Macchinari e Merci (punti II. e III.), - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alla garanzia furto, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Per la garanzia Responsabilità Civile Terzi

Responsabilità Civile Terzi per singolo Espositore e per sinistro: € **1.000.000,00**

FRANCHIGIE

Franchigia frontale € **500,00**

Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La presente costituisce, ad ogni effetto, un semplice estratto illustrativo delle condizioni generali e particolari di Assicurazione, fermo restando che, in caso di sinistro e/o reclami e/o dubbi interpretativi, si farà riferimento esclusivamente alla normativa prevista dal contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente con la Compagnia di Assicurazione.

Copia integrale della sezione Espositori della polizza assicurativa è consultabile/richiedibile presso gli uffici di Fiera di Genova.

AVVISO IMPORTANTE

Gli Organizzatori sono a conoscenza di azioni commerciali potenzialmente ingannevoli condotte da alcune ditte che inviano agli Espositori un formulario con il quale richiedono conferma o rettifica dei dati anagrafici e merceologici alle aziende per la pubblicazione degli stessi in alcune directory, menzionate "Fair Guide" (Construct Data Verlag GmbH) e/o "Expo Guide" (Commercial Online Manuals S de RL de CV).

Nel formulario è scritto il nome della manifestazione e degli organizzatori in modo da poter indurre a credere che provenga dagli organizzatori della manifestazione in questione ma, come indicato in fondo al formulario con carattere piccolo rispetto a quello di tutto il resto del testo, si tratta di un ordine di pubblicità a PAGAMENTO che si conferma con la firma dello stesso.

Gli Organizzatori intendono chiarire che non hanno mai autorizzato tali Aziende ad usare i propri marchi e altri dati, essendo completamente estranei all'attività svolta da tali Società.

Nel caso riceviate il modulo/contratto di tali Società consigliamo di leggere molto attentamente tutte le condizioni prima di firmare. Ricordiamo che ogni comunicazione degli Organizzatori riporta il logo della manifestazione e gli estremi relativi agli organizzatori indicati su carta intesta o sui moduli.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.osservatorioaziende.it